

*DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO
PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO (3855)*

(A.C. n. 3855, sezione 1)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

(Disposizioni per la ridenominazione in EURO degli strumenti finanziari).

1. Le norme delegate provvedono a disciplinare le modalità per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, del debito e degli altri strumenti finanziari dello Stato e di emittenti pubblici. Provvedono altresì a disciplinare le modalità per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, degli strumenti finanziari privati, tenendo conto dell'esigenza di non determinare oneri rilevanti a carico degli emittenti.

2. Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente, sono emanate le disposizioni necessarie a determinare, sin dall'inizio del periodo transitorio, i modi per la ridenominazione in EURO dell'unità di conto utilizzata nei mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e delle merci, nonché dell'unità di conto utilizzata nei sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 7.**

Al comma 1, sostituire le parole: sin dall'inizio del periodo transitorio con le seguenti: dalla data del 1° gennaio 1999.

7. 3.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 1, sostituire le parole: sin dall'inizio del periodo transitorio con le seguenti: a partire dal 1° gennaio 1999.

7. 4.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del debito e degli altri strumenti con le seguenti: di tutto il debito e di tutti gli altri strumenti.

7. 1.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: cercando di

evitare segmentazioni di mercato e ponendo in primo piano il ruolo dell'EURO.

7. 2.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla determinazione dei modi della ridenominazione in EURO dell'unità di conto si dovrà provvedere nell'ambito delle norme che saranno adottate in attuazione della delega conferita al Governo.

7. 5.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Le norme delegate prevedono disposizioni di carattere fiscale dirette ad agevolare le imprese che subiranno oneri in seguito alla trasformazione monetaria e dirette a disciplinare le variazioni nei bilanci societari.

7. 02.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Il Governo è delegato ad emanare le disposizioni di carattere fiscale dirette ad agevolare le imprese che subiranno oneri in seguito alla trasformazione monetaria e dirette a disciplinare le variazioni nei bilanci societari di valori non più imputabili a costi storici in seguito al venir meno dei rischi di cambio.

7. 01.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

(A.C. n. 3855, sezione 2)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 8.

(Adozione dell'EURO quale moneta di conto).

1. Le norme delegate, al fine di soddisfare l'esigenza di una trasparente e coerente redazione dei documenti contabili obbligatori delle imprese e dei gruppi di imprese, disciplinano i criteri e i modi di utilizzo dell'EURO quale moneta di conto durante il periodo transitorio.

(A.C. n. 3855, sezione 3)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 9.

(Rilevazione nei bilanci delle imprese delle operazioni influenzate dall'introduzione dell'EURO).

1. Le norme delegate disciplinano i criteri e le modalità di rilevazione nei bilanci delle imprese delle operazioni influenzate dalla fissazione irrevocabile dei tassi di conversione tra le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, l'ECU e l'EURO, nel rispetto del principio della neutralità del passaggio dalla lira all'EURO e degli effetti conseguenti.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: disciplinano i criteri, aggiungere le seguenti: uniformi sotto i profili civilistici e fiscali, diretti a

disciplinare le variazioni nei bilanci di valori non più imputabili a costi storici.

9. 1.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

(A.C. n. 3855, sezione 4)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 10.

*(Dematerializzazione degli strumenti
finanziari pubblici e privati).*

1. Le norme delegate disciplinano la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati, come individuati dalle vigenti disposizioni, determinandone termini e condizioni anche al fine di agevolare la ridenominazione e la circolazione, tenuto conto dell'esigenza di tutelare la posizione dell'emittente e del possessore e di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di compensazione, liquidazione, garanzia e pagamento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: degli strumenti con le seguenti: di tutti gli strumenti.

10. 1.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Al comma 1, sostituire le parole: tenuto conto dell'esigenza di tutelare la posizione dell'emittente e del possessore e di, con le seguenti: di tutti gli strumenti, e le forme dirette a tutelare l'emittente ed il possessore e ad.

10. 2.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

(A.C. n. 3855, sezione 5)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 11.

(Pagamenti).

1. Il Governo è delegato ad emanare, in conformità ai principi generali stabiliti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le disposizioni necessarie per lo scambio delle informazioni su base elettronica relative ai pagamenti, al fine di agevolare i rapporti fra i diversi soggetti pubblici interessati ai pagamenti stessi, anche regolamentando le modalità di effettuazione di conversioni multiple intermedie dello stesso importo, in modo da ridurre gli effetti sulla determinazione dell'ammontare trasferito.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

All'articolo 11, sostituire le parole da: Il Governo a: necessarie per con le seguenti: le norme delegate disciplinano, in conformità ai principi generali stabiliti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

11. 1.

La Commissione.

(A.C. n. 3855, sezione 6)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 12.

(Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in EURO nei rapporti con le amministrazioni pubbliche).

1. Le norme delegate disciplinano i tempi e i modi in cui si potranno produrre

all'amministrazione tributaria, e alle altre amministrazioni e soggetti pubblici, dichiarazioni, attestazioni e altri documenti di cui sia obbligatoria la presentazione, con gli importi indicati in EURO.

2. Ai creditori e ai debitori delle amministrazioni pubbliche è assicurata, nel periodo transitorio, la possibilità di ottenere il pagamento o di effettuare il versamento in EURO, qualora l'adempimento non avvenga in contanti.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

Al comma 2, sostituire le parole: , qualora l'adempimento non avvenga in contanti con le seguenti: o in lire.

12. 1.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

(A.C. n. 3855, sezione 7)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 13.

(Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni).

1. Le amministrazioni pubbliche assicurano nel periodo transitorio, per i documenti contabili per i quali l'indicazione dei valori in EURO risulti particolarmente significativa, l'indicazione degli importi in lire e in EURO, anche ai fini della redazione di conti consolidati in EURO della pubblica amministrazione.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per i documenti contabili sino a significativa, con le seguenti: che la legge di bilancio e relative note di variazione, la legge di assestamento, il rendiconto, la legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, la relazione generale della situazione economica del Paese, le relazioni trimestrali di cassa, il Documento di programmazione economico-finanziaria e tutti gli altri principali disegni di legge e documenti contabili presentati dal Governo al Parlamento nel corso del ciclo annuale di bilancio, potranno riportare.

13. 1.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

Le norme delegate, al fine di disciplinare il ritiro del circolante in lire, prevedono la presenza nel territorio di ciascun comune di una banca o di un ufficio postale e prevedono che il ritiro avvenga senza spese per i portatori.

13. 03.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

Le norme delegate disciplinano i criteri e le modalità di ritiro del circolante in lire, che deve avvenire senza spese per i portatori, prevedendo la presenza in ciascun

comune del territorio di almeno una banca o ufficio postale che risponda alle prescrizioni degli articoli 2, 3, 3-bis e 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni ed integrazioni.

13. 01.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

Le norme delegate individuano, nel rispetto dei principi di neutralità e continuità dei contratti, i soggetti su cui graveranno gli oneri connessi alla trasformazione dei rapporti obbligazionari privati e pubblici.

13. 02.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

(A.C. n. 3855, sezione 8)ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO).

1. Il Comitato di indirizzo strategico di cui alla direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1996, istituito con decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996 con il compito di coordinare tutte le problematiche correlate con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico

italiano, continua ad operare, non oltre i sei mesi successivi alla cessazione del corso legale della lira, quale organismo straordinario presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, assumendo la denominazione di Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO (Comitato EURO).

2. Il Comitato EURO ha compiti di indirizzo e di coordinamento in materia di attuazione della moneta unica europea nel sistema economico e nell'ordinamento nazionale. A tal fine promuove ed attua le iniziative necessarie ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, ivi comprese le attività di studio e di informazione, di proposta nei confronti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di consulenza giuridica, anche attraverso la soluzione di quesiti nelle materie di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, su sua delega, il presidente del Comitato EURO riferisce ogni sei mesi alle competenti Commissioni parlamentari sul processo di attuazione della moneta unica e sui risultati dell'attività svolta dal Comitato.

3. All'organizzazione e al funzionamento del Comitato EURO si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento il Comitato EURO continua ad essere disciplinato dal decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, ulteriori rispetto all'utilizzo delle risorse destinate al concorso in programmi cofinanziati dalla Comunità europea, valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 1.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

1. È istituito un Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della moneta unica europea nel sistema economico e nell'ordinamento nazionale. A tal fine promuove ed attua le iniziative necessarie ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, le attività di studio dirette all'istituzione di una doppia moneta dovuta alla differente situazione economica delle regioni del Nord rispetto a quelle del Centro-Sud.

2. Il comitato è costituito da dipendenti del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia e svolge attività di informazione, proposta e consulenza giuridica nei confronti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, su sua delega, il presidente del Comitato, riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul processo di attuazione della moneta unica e sui risultati dell'attività svolta dal Comitato.

4. Per gli incarichi di cui al comma 1, i componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione loro spettante per le mansioni di cui sono titolari.

14. 2.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

(Gruppo di lavoro interservizi per l'attuazione dell'EURO).

1. Il Gruppo di lavoro interservizi della Banca d'Italia promuove ed attua le necessarie iniziative dirette ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, le attività di studio, di informazione e di proposta nei confronti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'istituzione di una doppia moneta considerata la differente situazione economica delle regioni del Nord rispetto a quelle del Centro-Sud.

14. 3.

Apolloni, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: del bilancio e della programmazione economica o, su sua delega, il Presidente del Comitato EURO.

14. 5.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: del bilancio e della programmazione economica.

14. 6.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: o, su sua delega, il Presidente del comitato EURO.

14. 7.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: riferisce ogni sei mesi *fino alla fine del periodo con le seguenti:* è tenuto a presentare al Parlamento semestralmente

le relazioni relative al processo di introduzione e di attuazione dell'EURO e ai risultati dell'attività svolta dal Comitato per acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni.

14. 8.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: riferisce ogni sei mesi fino alla fine del periodo con le seguenti: è tenuto a riferire alle Commissioni parlamentari competenti per materia sul processo di introduzione dell'EURO e sui risultati dell'attività svolta, ed il Comitato di indirizzo strategico, attraverso il suo Comitato esecutivo, presenta ogni tre mesi un'apposita relazione al Parlamento.

14. 9.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: riferisce con le seguenti: è tenuto a riferire.

14. 10.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: ogni sei mesi con le seguenti: trimestralmente.

14. 11.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: ogni sei mesi con le seguenti: quadrimestralmente.

14. 12.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: ogni sei mesi con le seguenti: semestralmente.

14. 13.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: attuazione della moneta unica con le seguenti: introduzione dell'EURO.

14. 14.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il Comitato di indirizzo strategico, attraverso il suo Comitato esecutivo, presenta ogni tre mesi una apposita relazione al Parlamento.

14. 15.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Bagliani.

Al comma 4, sostituire le parole: si provvede fino alla fine del comma, con le seguenti: si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. 16.

Governo.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Riforma della normativa sui collaboratori di giustizia).

CREMA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che: le recenti polemiche che hanno coinvolto alcune procure siciliane sulla gestione dei collaboratori di giustizia, l'inopportuna trasformazione di pluriassassini rei confessi in latori di messaggi promozionali di dubbio utilizzo attraverso l'uso estensivo delle videoconferenze, la recidività riscontrata di soggetti sottoposti a programmi di protezione — programmi che tra pentiti e familiari raggiungono la rilevante cifra di 6.000 unità — hanno nuovamente mostrato l'inadeguatezza legislativa —:

quali siano i tempi e i modi previsti per accelerare l'iter della riforma normativa riguardante i collaboratori di giustizia e le misure adottate nel frattempo negli ambiti consentiti da quella vigente, tenuto conto anche del chiaro orientamento fornito dal legislatore attraverso la recente riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale. (3-01615)

(28 ottobre 1997)

LUMIA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali siano le valutazioni del Governo in ordine alle recenti vicende che hanno visto coinvolti, a vario titolo, collaboratori di giustizia e quali provvedimenti, sia di carattere normativo che amministrativo, il Governo abbia adottato o intenda adottare su questa delicata materia. (3-01616)

(28 ottobre 1997)

(Sezione 2 – Confronti televisivi tra i candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative).

TATARELLA, LANDOLFI, POLI BORTONE, NANIA, SELVA e ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se non ritenga scandaloso ed oltremodo fazioso il fatto che, in piena campagna elettorale, sia impedito il confronto televisivo fra i sindaci in carica, noti per l'esercizio del mandato, e i candidati sfidanti, che non possono misurarsi sui programmi, così come imporrebbe la ratio della legge;

se non ritenga, altresì, che tale circostanza leda il principio costituzionale del diritto all'informazione e se non ritenga, quindi, di provvedere in via d'urgenza, nell'ambito delle sue competenze costituzionali, per la tutela di valori fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

(3-01617)

(28 ottobre 1997)

ROMANI e MICCICHÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la direzione della Rai ha assunto la decisione di annullare tutte le trasmissioni di approfondimento dedicate al confronto fra i candidati sindaci, fra le quali « Porta a porta » di Bruno Vespa;

è noto che il mancato confronto fra candidati sindaci determina una condizione di favore per i sindaci in carica, già

noti per l'esercizio del mandato e per le frequentissime apparizioni, non sempre giustificate, nei telegiornali locali e nazionali del servizio pubblico: la decisione degli organi direttivi della Rai lede quindi il principio dell'equilibrio e della parità di trattamento e di condizioni fra tutti coloro che si presentano alla carica di sindaco nelle principali città italiane —:

se non ritenga lesiva per il sistema democratico e il diritto all'informazione da parte dei cittadini la decisione della direzione della Rai e quali iniziative urgenti il Governo intenda al riguardo adottare nell'ambito delle sue competenze.

(3-01618)

(28 ottobre 1997)

BACCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la normativa sulla *par condicio* determina di fatto una restrizione dei diritti dei nuovi candidati a sindaco: di fatto, basta il semplice rifiuto del candidato sindaco uscente per neutralizzare ogni trasmissione televisiva; conseguentemente, viene meno il ruolo dell'informazione, intesa come atto dovuto nei confronti dell'opinione pubblica; non a caso, nei giorni scorsi, la trasmissione « Porta a porta » non ha potuto aver luogo per l'indisponibilità, dichiarata, del sindaco di Roma, Rutelli, a parteciparvi —:

se ritenga sostenibile un sistema di questo tipo e se non intenda piuttosto affermare che l'intenzione di uno dei contendenti di non partecipare non può determinare la privazione di un diritto altrui, non essendo questo un problema dell'opposizione, ma di una corretta informazione.

(3-01619)

(28 ottobre 1997)

(Sezione 3 — Riduzione dell'orario di lavoro).

MICHIELON, PAOLO COLOMBO e COMINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

a pagare il prezzo della scongiurata crisi equivalente alla riduzione per legge dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali saranno le imprese e, in particolare, quelle del Nord;

dinanzi ad una riduzione dell'orario di lavoro, infatti, un'impresa ha di fronte tre strade: comprare nuovi macchinari, il che avrebbe come conseguenza soltanto un aumento del tempo libero dei dipendenti; ricorrere agli straordinari, magari pagandoli in nero, ciò comportando soltanto un incremento del sommerso; assumere nuovo personale, ma in tal caso si avrebbe un aumento del costo del lavoro, a meno che la riduzione d'orario non sia accompagnata da una diminuzione della pressione fiscale;

non è detto dunque che la riduzione dell'orario di lavoro abbia come naturale conseguenza la terza ipotesi; inoltre è risaputo che le imprese del Nord hanno un'oggettiva difficoltà di reperimento della manodopera, per cui sarebbe necessario intervenire, oltre che sul piano fiscale, anche su quello della mobilità territoriale dei lavoratori;

anche l'Unione europea ha bocciato l'idea delle 35 ore per legge;

il mercato del lavoro non ha certo bisogno di un ulteriore elemento di rigidità, quale possono essere le 35 ore per legge, in quanto l'occupazione si crea attraverso una maggiore flessibilità e competitività;

parlare di riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore, quando la delocalizzazione investe anche le piccole e medie imprese e non solo più le grandi aziende, vuol dire

non rendersi conto del reale problema che investe il nostro mercato del lavoro;

nella realtà del mercato del lavoro italiano esistono forti differenze tra Nord e Sud, dovute agli sgravi contributivi, al costo della vita, alla produttività, eccetera, differenze che dovrebbero portare alla eliminazione di trattamenti retributivi minimi identici per tutto il territorio nazionale, con l'introduzione delle cosiddette « gabbie salariali contrattuali »;

anche il presidente della Consob, Tommaso Padoa Schioppa, in un articolo pubblicato la scorsa settimana da *Il Sole 24 Ore*, proponeva di diversificare i salari fra Nord e Sud per sviluppare il Mezzogiorno e non penalizzare ulteriormente il Nord con la riduzione obbligatoria dell'orario di lavoro a 35 ore —:

quali motivazioni abbiano spinto il Governo a scartare *a priori* l'ipotesi di introdurre contratti territoriali che tengano conto del costo della vita dove vive l'operaio, anziché la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore;

se non ritenga che tale riduzione tuteli esclusivamente coloro che già hanno un posto di lavoro, illudendo invece chi ancora ne è in cerca, e chi pensi andrà a sostenere il costo della riduzione d'orario, dato per scontato che qualcuno dovrà pagare. (3-01620)

(28 ottobre 1997)

GIORDANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha annunciato la presentazione per il prossimo mese di gennaio di un disegno di legge per introdurre nel nostro paese l'orario settimanale di 35 ore, a far data dal 2001;

tale strumento legislativo non intende mortificare la contrattazione tra le parti, ma, al contrario, intende favorirla e incentivarla;

tale strumento legislativo incide su una situazione di fatto che ha visto negli ultimi anni un aumento reale degli orari di lavoro effettivamente in vigore;

le reazioni scomposte di alcuni settori della Confindustria stanno addirittura minacciando, in risposta alla preannunciata legge, il blocco delle trattative per il rinnovo di importanti contratti collettivi di lavoro —:

se non ritenga che lo strumento legislativo in questione, accanto e insieme ad altri di uguale importanza da definire e varare con assoluta urgenza, possa creare posti di lavoro nel Paese, con conseguenti opportunità di sviluppo economico-sociale;

se lo strumento legislativo in questione sia altresì in grado di favorire la possibilità di usufruire di un maggiore e più qualificato tempo di cura per tutti i lavoratori, da destinare agli interessi e agli affetti individuali. (3-01621)

(28 ottobre 1997)

PISTELLI e SORO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel disegno di legge finanziaria, presentato il 30 settembre 1997, il Governo aveva stanziato una quota rilevante di risorse destinate ad incentivare le aziende che — tramite la concertazione — si orientassero verso la progressiva riduzione dell'orario di lavoro;

al termine della recente crisi politica, è stato sottoscritto un documento che affida allo strumento legislativo di iniziativa governativa il compito di raggiungere entro il 2001 l'obiettivo della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore —:

quanti siano i lavoratori privati potenzialmente coinvolti dagli obiettivi di questa intesa;

come il Governo intenda conciliare il rispetto dell'accordo con l'impegno alla

concertazione tra le parti sociali, che ha permesso di raggiungere negli ultimi anni significativi successi nel risanamento economico e nel mantenimento della pace sociale;

quali siano le previsioni del Governo sulle condizioni economiche che il Paese deve avere per rendere compatibile l'obiettivo della riduzione dell'orario di lavoro con la necessaria stabilità del sistema economico nazionale. (3-01622)

(28 ottobre 1997)

SBARBATI e MAZZOCCHIN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la possibilità che si arrivi alla riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali attraverso una legge dello Stato ha suscitato numerose perplessità sia nelle parti sociali che negli ambienti economici europei;

nella stessa Francia, paese che ha un minore debito pubblico del nostro, l'argomento sta suscitando numerosi contrasti, accentuando il rischio che si arrivi ad uno scontro sociale;

d'altra parte, in altri paesi europei, come la Germania, si è già arrivati alla

riduzione dell'orario di lavoro per alcune categorie attraverso la contrattazione articolata, e questa scelta ha determinato nuova occupazione;

il rischio è che su questo argomento, se non si riuscirà a determinare i passaggi attraverso la concertazione tra parti sociali e Governo, possa saltare quella pace sociale che ha fatto fare, sino a questo momento, passi da gigante al nostro Paese nel cammino verso l'Europa;

appare evidente, quindi, che sarà indispensabile tenere conto delle varie specificità dei comparti produttivi e delle diversità territoriali —:

come si intenda, da parte del Governo, portare avanti, insieme a tutte le parti sociali, la proposta della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore, affinché la stessa possa diventare una scommessa di civiltà alle soglie del prossimo millennio, non ostacolando il cammino di quella ripresa economica indispensabile per il nostro paese non solo per entrare in Europa, ma per debellare la terribile malattia della disoccupazione, che affligge tutti i paesi industrializzati. (3-01623)

(28 ottobre 1997)